

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE EX ART. 13 C. 6 CCII

Il giorno 11 luglio 2025, alle ore 9.10, la commissione costituita, ai sensi dell'art. 13, comma 6, D.L.vo 14/2019, come modificato dal D.L.vo 83/2022 e dal D.L.vo 136/2024, presso la camera di commercio Venezia Giulia, si riunisce in videoconferenza, a mezzo dell'applicazione Microsoft Teams, nelle persone dei componenti

dott. [REDACTED] componente effettivo

dott.ssa [REDACTED] componente effettivo

dott. [REDACTED] componente effettivo

rilevato che, in data 5.6.2025, sono state contestualmente inserite nella piattaforma informatica, da un canto, le osservazioni di [REDACTED] sull'operato dell'esperto ex art. 17 c. 6 CCII, sottoscritte anche da due creditori, con richiesta di sostituzione del dott. [REDACTED] dall'altro la relazione finale di quest'ultimo;

rilevato che, con deliberazione del 17.6.2025, questa commissione ha respinto l'istanza di sostituzione dell'esperto;

rilevato che, in data 27.6.2025, [REDACTED] ha inserito nella piattaforma la richiesta di esercizio del potere di autotutela, a modifica della deliberazione del 17.6.2025, con revoca, *re melius perpensa*, dell'incarico all'esperto e sua sostituzione, istanza alla quale ha allegato ulteriore documentazione, sollecitando altresì di essere sentita;

rilevato che le carenze funzionali della piattaforma non hanno generato una comunicazione automatica del sistema ai componenti della commissione;

rilevato che in data odierna è stato sentito nuovamente l'esperto, in relazione alle ulteriori osservazioni e alla nuova documentazione allegata; egli ha ribadito le valutazioni precedentemente espresse, affermando che l'impresa era stata formalmente invitata a valutare la continuità indiretta ed aveva però risposto negativamente, al contempo esprimendo una prognosi infausta anche in relazione a tale prospettiva, a fronte delle manifestazioni d'interesse allegate alle osservazioni;

rilevato che l'esperto, con nota comunicata venerdì 30.5.2025 alle ore 16.46, aveva invitato l'impresa ad approfondire le soluzioni per dare continuità all'azienda in modo indiretto, finalizzate alla salvaguardia del patrimonio sociale e a preservare, nei limiti del possibile, i posti di lavoro; l'unico incontro con l'imprenditore è avvenuto il 3.6.2025 e il 5.6.2025 la relazione finale è stata inserita nella piattaforma;

preso atto del tenore delle comunicazioni di [REDACTED] allegate alle osservazioni in esame, relative alla rilevazione inframensile nella centrale rischi dell'aprile 2025, che era stata, invece, valorizzata dall'esperto come di per sé decisiva in negativo;

ribadito che a questa commissione non può essere richiesto alcun sindacato sul merito delle valutazioni espresse dall'esperto;

ritenuto che la nuova documentazione prodotta evidenzi, però, come, pur nella formale osservanza delle regole del protocollo di conduzione della composizione negoziata, l'esperto abbia imposto tempi così stringenti da non consentire, pur nella celerità che deve connotare la procedura, un adeguato contraddittorio, con ciò esponendosi ai rilievi dell'impresa in ordine al "pre-giudizio" manifestato e al conseguente difetto di effettiva terzietà nei confronti della stessa e all'inosservanza del dovere di collaborazione;

ritenuto pertanto opportuno, tenuto conto del primario obiettivo della composizione negoziata, disporre la sostituzione dell'esperto, a fronte dell'intendimento dell'impresa di coltivare la prospettiva di continuità indiretta;

dispone

con deliberazione unanime, la sostituzione del dott. [REDACTED] nominando come esperto di composizione negoziata, presente nell'elenco costituito ai sensi dell'art. 13, commi 3-5, D.L.vo 14/2019, il dott. [REDACTED] con studio a [REDACTED] nel rispetto della rotazione e valutata la complessiva esperienza formativa risultante dal *curriculum vitae*.

FIRMA DIGITALE DEI TRE MEMBRI DELLA COMMISSIONE